

COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'
PROVINCIA DI MESSINA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AL RECUPERO DI
FACCIAE DI EDIFICI NEL CENTRO STORICO

ART. 1

Al fine di promuovere il recupero del centro storico (zone " A " e " A 1 " del Piano Regolatore Generale) da parte dei privati, l'Amministrazione Comunale concede contributi di Lit. 20.000 per ogni mq di facciata recuperata, a chiunque abbia titolo ad effettuare tali interventi.

Gli interventi di recupero delle facciate devono essere compatibili con le norme urbanistiche in vigore.

ART. 2

Il Comune di Gualtieri Sicaminò interverrà con un contributo rapportato alla superficie dei prospetti restaurati, misurata in proiezione verticale, senza tenere conto di rientranze, aggetti o sporgenze.

Il contributo verrà erogato successivamente all'esecuzione dei lavori e dopo accertamento effettuato da parte del competente Ufficio Tecnico.

ART. 3

Il contributo può essere cumulabile con contributi previsti per le stesse iniziative da leggi, regolamenti e convenzioni particolari sempre che la cumulabilità non sia espressamente vietata dalle predette normative.

ART. 4

Le domande dovranno essere presentate al Comune di Gualtieri Sicaminò a seguito di bando pubblico che verrà pubblicato dall'Amministrazione Comunale entro il primo trimestre dell'anno di riferimento, salvo che per l'anno 2004.

ART. 5

La domanda di contributo completa della documentazione di cui al successivo art. 6 sarà esaminata, ai fini della concessione del contributo stesso, dall'Ufficio Tecnico.

L'Ufficio esaminerà tutte le domande pervenute disponendole in ordine di priorità secondo i criteri di cui all'art. 7. Possono presentare istanza tutti gli aventi titolo delle abitazioni del Centro Storico così come delimitato dal vigente Piano Regolatore Generale.

Il Dirigente dell'Ufficio Tecnico esprime il definitivo parere tecnico motivato in ordine all'ammissibilità e concede il contributo.

ART. 6

Le domande, in carta semplice, dovranno essere indirizzate al Sindaco del Comune di Gualtieri Sicaminò dal proprietario dell'immobile o da colui il quale vanta diritti reali immobiliari sugli stessi. Alla domanda dovrà essere allegata un'autocertificazione resa ai sensi della legge 15/68, con la quale si dichiara:

- a) di essere proprietario o vantare diritti reali immobiliari sullo stesso; a tal fine può essere prodotto il titolo di provenienza;
- b) che l'immobile è stato costruito nel rispetto della normativa vigente al momento;
- c) impegno ad eseguire l'intervento qualora venga assegnato il contributo, per tutta l'unità di prospetto dell'edificio e nel rispetto dell'autorizzazione Comunale per i lavori, che verrà rilasciata;
- d) la superficie del prospetto da interessare all'intervento, qualora venga assegnato il contributo, per tutta l'unità di prospetto dell'edificio e nel rispetto dell'autorizzazione Comunale per i lavori, che verrà rilasciata;
- e) la superficie del prospetto da interessare all'intervento, espressa in mq e misurata in proiezione verticale, senza tenere conto di rientranza, aggetti o sporgenze. Tale superficie sarà verificata dall'Ufficio dopo l'esecuzione dei lavori e prima della liquidazione del contributo.

ART. 7

Il contributo dall'art. 1 verrà erogato nei limiti della disponibilità dell'apposito capitolo di Bilancio per l'esercizio di riferimento.

Le domande di contributo verranno soddisfatte, sempre nei limiti degli stanziamenti disponibili, secondo l'ordine prioritario che tenga conto del sorteggio pubblico effettuato dall'Ufficio Tecnico; le domande non evase nell'anno in corso verranno prese in considerazione nell'anno successivo.

Le domande non evase nell'anno di competenza a causa di indisponibilità finanziaria avranno priorità l'anno successivo secondo l'ordine già esistente e sino ad esaurimento della graduatoria.

ART. 8

I proprietari di immobili al momento della richiesta debbono indicare il nominativo della Ditta esecutrice dei lavori, in possesso dei requisiti di iscrizione all'Albo Artigiani e l'uso dei materiali che saranno impiegati.

ART. 9

Il contributo di cui agli art. precedenti verrà erogato successivamente all'esecuzione dell'intervento, direttamente al beneficiario entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione della ultimazione dei lavori.

I lavori dovranno essere obbligatoriamente eseguiti entro un anno dalla comunicazione dell'ammissione al contributo, pena la decadenza del beneficio.

L'erogazione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento.

ART. 10

Il tetto massimo del contributo erogabile ad ogni cittadino richiedente è di Lit. 2.000.000